



Pesaro, li 19 gennaio 2012

**A TUTTI I CLIENTI ESTERNI**

**LORO SEDI**

**C.A. dei responsabili amministrativi**

**CIRCOLARE n. 03/2012**

---

**1) Comunicazione annuale dati IVA**

**1.1 - Soggetti interessati**

**1.2 - Documenti da consegnare allo Studio**

**1.3 - Modalità e termini di presentazione**

---

**OGGETTO: 1. Comunicazione annuale dati IVA**

L'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA da presentare entro il mese di febbraio di ciascun anno, è prevista al fine di ottemperare, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario.

**1.1. Soggetti interessati**

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA, in linea generale, i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell'anno non



hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, con le eccezioni di seguito elencate.

Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA:

- i contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioè:
  - i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10;
  - i produttori agricoli esonerati;
  - gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
  - le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda;
  - le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco che applicano il regime di cui alla legge n. 398/1991;
- i soggetti di cui all'articolo 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè:
  - gli organi e le amministrazioni dello Stato;
  - i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni;
  - gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- le persone fisiche che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari inferiore ad Euro 25.000;
- i contribuenti minimi di cui all'Art. 1 comma 100 finanziaria 2008.



**N.B.** Come noto, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 10, DL n. 78/2009, a decorrere dal 2010, la compensazione "orizzontale" nel mod. F24 del credito IVA annuale o trimestrale, per importi superiori a € 10.000 annui, può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate (Entratel) dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale. Inoltre per importi superiori a € 15.000 annui è necessario il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato, ovvero la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte dell'organo di controllo attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

A tale fine è possibile presentare la dichiarazione iva in forma autonoma dal giorno primo febbraio.

La presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma entro il mese di febbraio esonera i contribuenti dalla presentazione della Comunicazione Iva e autorizza l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva dal 16 Marzo (il mese successivo alla presentazione della dichiarazione).

## 1.2. Documenti da consegnare allo Studio

**Al fine di una corretta compilazione del modello devono essere comunicati allo Studio i seguenti documenti:**

### **Operazioni attive**

L'**ammontare complessivo**, al netto dell'IVA, **delle operazioni attive** (cessioni di beni e prestazioni di servizi) all'interno, intracomunitarie e di esportazione, effettuate nell'anno 2011, rilevanti agli effetti dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.

In particolare deve essere indicato l'ammontare complessivo delle **operazioni non imponibili** quali:



- esportazioni e altre operazioni non imponibili, che possono concorrere alla formazione del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ivi comprese le cessioni di beni effettuate ai sensi dell'art. 71, nei confronti di operatori residenti nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano;
- operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano presentato la dichiarazione di intento;
- altre operazioni qualificate non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond, tra cui si ricorda, ad esempio, la parte non imponibile dei corrispettivi relativi ad operazioni rientranti nel regime del margine di cui al citato D.L. n. 41/1995 (beni usati, ecc.).

Indicare l'ammontare delle **operazioni esenti** di cui all'art. 10 e delle operazioni dichiarate esenti da altre disposizioni e l'ammontare complessivo delle **cessioni intracomunitarie di beni** non imponibili annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi. Si pone in evidenza che non devono essere compresi i corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitarie, nonché, ovviamente, gli acquisti intracomunitari, ancorché annotati nei registri anzidetti.

L'ammontare delle cessioni di beni ammortizzabili effettuate nel 2011.

### **Operazioni passive**

L'**ammontare complessivo**, al netto dell'imposta, **degli acquisti** all'interno, intracomunitari, delle importazioni rilevanti agli effetti dell'IVA, relativi a beni e servizi, risultanti dalle fatture relative all'anno 2011.

In particolare indicare l'ammontare complessivo degli acquisti non imponibili:

**– acquisti all'interno e importazioni effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28;**

– acquisti all'interno oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond.



Indicare l'ammontare degli **acquisti** all'interno **esenti** (art. 10 D.P.R. n. 633/1972), delle importazioni non soggette all'imposta (art. 68, esclusa lett. a).

Indicare l'ammontare complessivo degli **acquisti intracomunitari di beni**, inclusi quelli effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

Indicare l'ammontare dell'**IVA esigibile**, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nel periodo di competenza, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi.

L'ammontare degli acquisti di beni strumentali effettuati nel 2011.

Indicare l'ammontare dell'IVA detraibile relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione nell'anno 2011.

**In sostanza, deve essere consegnato allo Studio l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche (liquidazione annuale risultante dai registri IVA) al fine di determinare l'IVA dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del pro-rata). Non rilevano, quindi, i versamenti e le compensazioni effettuate nell'anno 2011.**

**Gli acquisti e le cessioni di beni strumentali effettuate nel 2011.**

**I versamenti mensili o trimestrali effettuati nel 2011 per poter precompilare anche la dichiarazione Iva.**

### **1.3. Modalità e termini di presentazione**

Il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere presentato **esclusivamente in via telematica**. E' pertanto esclusa ogni altra modalità di presentazione.

**Il modello deve essere presentato entro il mese di febbraio di ciascun anno.**



**Al fine di poter adempiere tempestivamente alla redazione della Comunicazione dati Iva, si richiede che la documentazione di cui sopra venga consegnata allo Studio entro e non oltre l' 08 febbraio 2012.**

Lo studio ***Giampaoli & Partners Consulting*** rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.